ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 14

Emissione della polizza di carico

1. Al momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore o sostituto vettore, il vettore e' tenuto ad emettere, su richiesta del caricatore, una polizza di carico. 2. La polizza di carico puo' essere sottoscritta da persona che sia stata a cio' delegata dal vettore. La polizza di carico sottoscritta dal capitano della nave che effettua il trasporto delle merci e' da ritenersi sottoscritta per conto del vettore. 3. La firma apposta sulla polizza di carico puo' essere scritta a mano o impressa a stampa, applicata per perforazione o a timbro, presentarsi sotto forma di simbolo o essere apposta con altro mezzo meccanico o elettronico, purche' il procedimento usato non sia incompatibile con la legge del paese in cui la polizza di carico e' emessa.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-14-emissione-della-polizza-di-carico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it